



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 20/46 DEL 1.06.2021

---

**Oggetto:** L.R. 12.4.2021, n. 7 “Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”. Direttive operative e applicative.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica premette che la L.R. 12.4.2021, n. 7 “Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali” (pubblicata nel B.U.R.A.S. 15 aprile 2021, n. 24, con effetti dal giorno successivo alla pubblicazione) ha apportato significative novità in merito all’attribuzione delle funzioni amministrative in materia di gestione del demanio marittimo.

In particolare, precisa l'Assessore, l'art. 24 (Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria) della suddetta legge regionale, prevede che spetta alla regione il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato, e inoltre il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.

In via complementare, l'art. 25 (Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni dei comuni) della medesima legge dispone che sono attribuite ai Comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, abrogando nel contempo la lett. c-bis) del comma 1 (aggiunta dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11) relativa alle competenze comunali su specchi acquei.

L'Assessore evidenzia che, poiché l'organo legislativo non ha ritenuto necessario un periodo transitorio, nell'esercizio delle funzioni amministrative in oggetto, la Regione Autonoma della Sardegna è competente a esercitarle a decorrere dal 16.4.2021, data dalla quale, contestualmente, è preclusa ai Comuni l'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'uso e l'occupazione del demanio marittimo.

In merito, l'Assessore fa presente che, alla luce del combinato disposto di cui al comma 2 dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in



scadenza) del D.L. 17.3.2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27) e del D.L. 7.10.2020, n. 125 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2020, n. 159), anche le concessioni demaniali marittime (come gli altri atti e provvedimenti amministrativi) in essere alla data del 31.1.2020 sono da considerare prorogate fino al termine di 90 giorni successivi alla cessazione della situazione di emergenza, attualmente fissata al 31.7.2021.

Pertanto, l'Assessore conferma che, pur nelle more del procedimento di presa d'atto dell'estensione delle concessioni demaniali marittime, di cui all'art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, tuttora in corso presso i competenti Servizi regionali, i relativi titoli concessori sono comunque prorogati fino a tutto il 29.10.2021.

L'Assessore rammenta altresì che permangono in capo ai Comuni le funzioni e i compiti non afferenti alle funzioni amministrative di rilascio di concessioni sul demanio marittimo oggetto della modifica legislativa di cui alla L.R. n. 7/2021, tra i quali, ad esempio:

- attività e interventi di salvamento a mare, connessi alle funzioni di protezione civile e oggetto di contributo regionale assegnato ai Comuni costieri (vedasi in ultimo la Delib.G.R. n. 13/9 del 9.4.2021);
- pulizia degli arenili dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), n. 4 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Tanto premesso, l'Assessore informa che, con proprie comunicazioni, ha già fornito alcune prime indicazioni operative che consentiranno agli uffici regionali competenti in materia di demanio marittimo di acquisire dai Comuni la documentazione relativa alle concessioni demaniali e, in generale, ai procedimenti afferenti all'uso e all'occupazione del demanio marittimo, per quanto attiene alle funzioni di recente attribuzione.

In tale quadro normativo, al fine di poter garantire quell'uniformità ed efficienza perseguite dalla legge regionale, in ragione dell'approssimarsi della stagione balneare e del perdurare dell'emergenza sanitaria ed economica, l'Assessore ritiene opportuno adottare, considerata l'articolata tipologia di provvedimenti che caratterizzano la gestione del demanio marittimo, un iter procedimentale specifico per alcune fattispecie, per quanto consentito dalla normativa vigente, che



verrà seguito, come esplicitato nei punti sotto riportati, sia per le istanze e le concessioni già di competenza regionale, sia per le quelle di recente attribuzione ai sensi della richiamata L.R. 12.4.2021, n. 7.

1) Rinnovo di autorizzazioni temporanee, concessioni annuali anche a carattere stagionale, oppure concessioni per strutture ricettive e sanitarie ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 14-bis dell'allegato alla Delib.G.R. n. 35/12 del 9.7.2020.

Per il rinnovo di autorizzazioni temporanee, concessioni annuali anche a carattere stagionale, oppure relative a strutture ricettive e sanitarie, l'Assessore evidenzia che è applicabile per analogia l'art. 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, che prevede che "la concessione demaniale, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata (...) con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria".

In merito, l'Assessore rileva l'opportunità che il relativo procedimento concessorio, nell'attuale fase di emergenza sanitaria e nella concomitante fase di transito di funzioni o competenze (nonché di acquisizione e formazione del nuovo personale addetto), venga semplificato, per quanto consentito dalla norma appena richiamata, onde poter rilasciare un titolo provvisorio, senza formalità di istruttoria.

A tale fine, l'Assessore ritiene sufficiente la presentazione, ai Servizi regionali competenti in materia di demanio marittimo, dell'istanza accompagnata dal titolo scaduto e dalla medesima cauzione ivi prevista, in cui si chiede, ai sensi dell'art. 10 regol. cod.nav., il rinnovo provvisorio del titolo stesso.

Gli interessati devono contestualmente presentare analoga istanza al competente SUAPE, il quale, senza necessità di ulteriore comunicazione o nulla-osta da parte degli uffici regionali, espleta l'istruttoria di competenza e, se del caso, provvede in merito.

I Servizi regionali potranno sempre adottare un provvedimento di diniego o di revoca, in caso di sopravvenuto interesse pubblico ostativo al rilascio o al mantenimento della concessione provvisoria.

Il concessionario, anche per il periodo di concessione provvisoria, sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi regionali.

2) Autorizzazioni temporanee per finalità ludico-ricreative, ai sensi dell'art. 12 dell'allegato alla Delib. G.R. n. 35/12 del 9.7.2020.



Anche per tale tipologia di autorizzazione temporanea, considerata l'esiguità dell'occupazione e la finalità ludico-ricreativa, l'Assessore ritiene opportuno, per la stagione in corso, seguire un procedimento semplificato per il rinnovo di titoli rilasciati per l'anno appena trascorso.

A tale fine, l'Assessore ritiene sufficiente la presentazione, ai Servizi regionali competenti in materia di demanio marittimo, dell'istanza accompagnata dal titolo scaduto e dalla medesima cauzione ivi prevista, in cui si chiede, ai sensi dell'art. 10 regol. cod.nav., il rinnovo provvisorio dell'autorizzazione. Gli interessati devono contestualmente presentare analoga istanza al competente SUAPE, il quale, senza necessità di ulteriore comunicazione o nulla-osta da parte degli uffici regionali, espleta l'istruttoria di competenza e, se del caso, provvede in merito.

I Servizi regionali potranno sempre adottare un provvedimento di diniego o di revoca, in caso di sopravvenuto interesse pubblico ostativo al rilascio o al mantenimento dell'autorizzazione.

Il soggetto autorizzato sarà tenuto a corrispondere il canone erariale in misura di legge, che verrà quantificato e richiesto dai Servizi.

Considerata l'estrema varietà delle esigenze, anche di spazio e di durata, che motivano la richiesta di tali autorizzazioni, è consentita la presentazione di nuove istanze afferenti alla tipologia in esame, che seguiranno il procedimento ordinario e verranno esaminate in ordine di arrivo ed assegnate in ordine di conclusione dei relativi procedimenti, non potendosi materialmente procedere, per la stagione imminente, a comparazione tra istanze concorrenti.

3) Autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati.

Considerato che le autorizzazioni in parola aumentano in grado di sicurezza e lasciano nella libera fruizione il demanio marittimo, l'Assessore ritiene opportuno, per la stagione in corso, seguire un procedimento semplificato, laddove tali autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o di cavi tarozzati siano state già rilasciate per l'anno appena trascorso.

A tale fine, l'Assessore ritiene sufficiente la presentazione, ai Servizi regionali competenti in materia di demanio marittimo, dell'istanza accompagnata dall'autorizzazione scaduta.

I Servizi regionali comunicheranno la presente deliberazione ai competenti uffici delle Capitanerie di Porto, e potranno sempre adottare un provvedimento di diniego o di revoca, in caso di sopravvenuto interesse pubblico ostativo al rilascio o al mantenimento della concessione provvisoria.

4) Autorizzazioni temporanee di cui alla Delib.G.R. n. 35/11 del 9.7.2020.

L'Assessore richiama ancora la deliberazione n. 35/11 del 9.7.2020, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa. Distanziamento sociale per le attività turistiche



(stabilimenti balneari e spiagge). Rilascio autorizzazioni temporanee in estensione alle concessioni esistenti. Procedura”.

Con tale direttiva, la Giunta, al fine di agevolare il rispetto delle misure anti contagio rappresentate dalle distanze e dalle superfici minime previste dalle disposizioni relative al distanziamento sociale, limitatamente alla durata dell'emergenza da pandemia da Covid-19, aveva consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee, aventi ad oggetto la provvisoria estensione delle concessioni in essere sino ad un massimo del 50% nella parte antistante o retrostante o sino ad un massimo del 25% su un solo lato, e comunque non oltre il numero degli stalli originariamente disposti in favore dei soggetti già beneficiari della concessione.

L'Assessore ritiene necessario che tali autorizzazioni (valide per tutte le tipologie di occupazione del demanio marittimo, e cioè ad esempio anche per gli ambiti portuali e non soltanto per la posa di attrezzature balneari quali ombrelloni o lettini) nei limiti di cui alla richiamata deliberazione n. 35/11 del 9.7.2020, possano essere confermate anche per l'annualità in corso, finché perdura lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Assessore ritiene altresì opportuno, attesa la medesima necessità di rispettare le norme di distanziamento, che analoghe autorizzazioni, nel limite massimo del 50% della superficie solitamente autorizzata allo scopo, sempre che le condizioni lo consentano e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente apposte dai Servizi competenti, possano essere rilasciate nelle immediate vicinanze di attività condotte da soggetti pur non titolari di concessione demaniale marittima ma che operano in aree frontistanti e con diretta visuale sul demanio marittimo.

A tale fine, l'Assessore ritiene sufficiente la presentazione, ai Servizi regionali competenti in materia di demanio marittimo, dell'istanza accompagnata dal titolo scaduto, in cui si chiede, ai sensi dell'art. 10 regol. cod.nav., il rinnovo provvisorio del titolo stesso.

Gli interessati devono contestualmente presentare analogo istanza al competente SUAPE, il quale, senza necessità di ulteriore comunicazione o nulla-osta da parte degli uffici regionali, espleta l'istruttoria di competenza e, se del caso, provvede in merito.

I Servizi regionali potranno sempre adottare un provvedimento di diniego o di revoca, in caso di sopravvenuto interesse pubblico ostativo al rilascio o al mantenimento della concessione provvisoria.

L'Assessore in merito precisa che la superficie di cui alle autorizzazioni in parola non viene assoggettata a canone in maniera autonoma, ma, in conformità con l'ordinaria disciplina relativa alle variazioni delle concessioni demaniali marittime (art. 24 regolamento esecuzione codice



navigazione), viene calcolata in aggiunta alla superficie già oggetto del titolo concessorio cui le stesse autorizzazioni accedono.

5) Concessioni per celebrazioni matrimoni.

L'Assessore evidenzia, ancora, la necessità di uniformare le modalità per l'assegnazione, ai Comuni, di aree demaniali destinate alla celebrazione di matrimoni: attività che negli ultimi anni ha acquisito anche una importante connotazione turistica e rilevanza economica.

Tale attività, ritiene l'Assessore, dovrà svolgersi previo rilascio di concessione (anche pluriennale e dietro corresponsione del relativo canone erariale) in cui siano individuate, per ogni Comune, una o più aree definite e destinate allo scopo. Le aree in parola saranno ordinariamente lasciate alla pubblica e libera fruizione e il Comune concessionario dovrà allestirle all'occorrenza, dandone preavviso ai competenti Servizi regionali.

Le concessioni suddette potranno essere rilasciate anche in assenza di Piano di Utilizzo di Litorali, ovvero in aree di spiaggia libera, secondo il Piano vigente.

In alternativa, il Comune potrà celebrare il matrimonio in aree demaniali già oggetto di concessione, d'accordo con il concessionario e previa comunicazione al Servizio competente.

6) Iscrizione al registro previsto dall'art. 68 cod nav.

L'Assessore rammenta infine che, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza dell'ente gestore del demanio marittimo, il quale può sottoporre i medesimi soggetti a iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso.

L'Assessore riferisce che l'iscrizione in parola viene ordinariamente effettuata tramite il competente Sportello Suape; tuttavia, laddove gli uffici precedenti avessero individuato i presupposti e l'opportunità per prevedere un numero chiuso, le iscrizioni al registro non hanno avuto luogo tramite piattaforma del Suape, ma previa istanza indirizzata dall'interessato agli Uffici competenti per il demanio marittimo.

L'Assessore rileva l'opportunità che eventuali limitazioni e contingentamenti delle iscrizioni ex art. 68 siano assoggettati a un regime uniforme su tutto il territorio regionale e pertanto, nelle more dell'adozione di apposito atto di indirizzo che disciplini la procedura di selezione o di comparazione tra le richieste pervenute in relazione ad ambiti demaniali contingentati, ritiene opportuno confermare le iscrizioni a numero chiuso già effettuate per l'anno scorso, previa richiesta da parte



dell'interessato, da presentarsi (se non già avvenuto) entro 30 giorni dalla presente deliberazione, prima di poter prendere in considerazione nuove iscrizioni, in ordine di arrivo.

Laddove, invece, l'iscrizione ex art. 68 cod. nav. fosse ordinariamente avvenuta tramite piattaforma Suape, verrà mantenuta tale procedura.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

di approvare, al fine di poter garantire quell'uniformità ed efficienza perseguite dalla legge regionale, in ragione dell'approssimarsi della stagione balneare e del perdurare dell'emergenza sanitaria ed economica, considerata l'articolata tipologia di provvedimenti che caratterizzano la gestione del demanio marittimo, un iter procedimentale specifico per alcune fattispecie, per quanto consentito dalla normativa vigente, che verrà seguito, come esplicitato nei punti indicati in premessa, sia per le istanze e le concessioni già di competenza regionale, sia per le quelle di recente attribuzione ai sensi della richiamata L.R. 12.4.2021, n. 7.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda